

**DECRETO 26 luglio 2013**

Criteri e modalità per il riparto tra gli atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Decreto n. 665). (13A08826) (GU Serie Generale n.262 del 8-11-2013)

---

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 29, comma 19, che autorizza la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8 - concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi - prevedendo altresì che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati criteri e modalità per l'attuazione ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico;

Visto l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno 2012, ha disposto la riserva di una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della medesima legge;

Visto l'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;

Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge n. 240 del 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto 21 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2011, con il quale sono stati definiti criteri e modalità per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 29, comma 19 della citata legge n. 240 del 2010 (quota 2011);

Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per gli esercizi finanziari 2012 e 2013, pari a 50 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro per il 2013;

Tenuto conto che l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno 2012, ha riservato una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della medesima legge;

Considerato che detta quota determinata sulla base dei soggetti aventi diritto e rilevati al 31 dicembre 2012 è pari ad € 10.181.686;

Ritenuta la necessità di definire criteri e modalità per la ripartizione alle università dell'importo di € 39.818.314 al netto della quota destinata alle finalità di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010 (quota 2012) e 50 milioni di euro (quota 2013);

Decreta:

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei delle risorse autorizzate per l'anno 2012, pari a € 39.818.314, e per l'anno 2013, pari a € 50.000.000, nonché alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti universitari ad ordinamento speciale.

#### Art. 2 - Riparto delle risorse per l'anno 2012

1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2012 i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2012 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le risorse relative all'anno 2012, pari a € 39.818.314, sono ripartite fra le università in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di esse.

#### Art. 3 - Riparto delle risorse per l'anno 2013

1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2013 i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2013 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le risorse relative all'anno 2013, pari a 50 milioni di euro, sono ripartite fra le università in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di esse.

#### Art. 4 - Criteri per la selezione dei destinatari dell'intervento per gli anni 2012 e 2013

1. Ciascuna università, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, distribuisce le risorse assegnate in misura proporzionale alla consistenza numerica nell'anno di riferimento dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia, con facoltà di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo o fascia. Le risorse sono attribuite a professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico. I procedimenti di selezione, basati sulla valutazione comparativa dei candidati, sono disciplinati dall'università con proprio regolamento, osservando i seguenti criteri:

a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per fascia;

b) ammissione al procedimento per ciascuno degli anni 2012 o 2013 dei soggetti aventi diritto, rispettivamente ai sensi dell'art. 2 o 3, che hanno presentato domanda;

c) presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010;

d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'ateneo di appartenenza;

e) accertamento da parte della autorità accademica della

effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;

f) verifica della qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello internazionale.

2. Per l'anno 2012, le risorse sono attribuite da ciascuna università, fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, per ciascun ruolo e fascia.

3. Per l'anno 2013, le risorse sono attribuite da ciascuna università, fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, per ciascun ruolo e fascia.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 26 luglio 2013

Il Ministro dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
Carrozza

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2013  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute  
e del Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 235